

**Active Directory Nazionale - Proposta di protocollo del Ministero della giustizia.**  
(Delibera del 4 luglio 2012)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 4 luglio 2012, ha adottato la seguente delibera:

**“Active Directory Nazionale - Proposta di protocollo del Ministero della giustizia.**

**1. - Premessa.**

Nel dicembre 2010 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia chiese al Consiglio superiore della magistratura di esprimersi *"sulla compatibilità del progetto Active Directory Nazionale con i principi e le norme che regolano la giurisdizione"*, sul rilievo che tale progetto consentirebbe *“all'autorità amministrativa di accedere, conoscere e gestire dati personali e giudiziari che devono essere custoditi e controllati dal solo ufficio giudiziario che ne dispone, presso il quale si trovano gli esclusivi titolare e responsabile del trattamento degli stessi (artt. 28 e 29 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196)”*.

Analoghe richieste furono avanzate nei mesi seguenti dal Presidente della Corte di appello di Venezia, dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, dal Presidente del Tribunale ordinario di Milano e dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, articolando anche argomentazioni aggiunte.

Dopo le segnalazioni degli uffici giudiziari sopra indicati, la Settima commissione investì della questione la propria Struttura Tecnica Organizzativa (STO) che, tenuto conto dei rilievi svolti dagli uffici e dei chiarimenti resi dalla D.G.S.I.A., espresse un parere in data 30 maggio 2011, nel quale, premessa la ricostruzione della normativa primaria e secondaria di riferimento, osservò conclusivamente che, *considerato il ruolo cruciale assegnato agli amministratori (ADSI), sia nazionali che locali, è imprescindibile l'adozione di idonee misure di sicurezza con riferimento ai tre passaggi essenziali dei criteri di nomina, della interlocuzione sul punto con gli uffici (tanto più ove occorra avvalersi di fornitori esterni), del monitoraggio degli accessi (in termini di registrazione e conservazione dei log su supporti non riscrivibili e non modificabili neppure degli stessi amministratori, oltre che di accessibilità dei risultati del monitoraggio al titolare del trattamento dei dati)”*, rimettendo alla medesima Commissione la valutazione circa l'opportunità di approfondire l'istruttoria in ordine ad alcuni specifici profili.

Le medesime conclusioni furono ribadite dalla S.T.O. nell'ulteriore parere rilasciato in data 24 ottobre 2011, con riferimento alla nota integrativa del Direttore Generale S.I.A. del 4 ottobre 2011, nota che, se da un lato riscontrava solo parzialmente le richieste di approfondimento istruttorio già formulate, veniva apprezzata perché indicava in maniera trasparente i nominativi degli amministratori nazionali e dei distretti giudiziari dell'area gestione utenze.

Al fine di comprendere la rilevanza e centralità infrastrutturale del sistema *Active Directory Nazionale* (ADN) vanno preliminarmente richiamate le utili indicazioni fornite dal Direttore Generale S.I.A. con nota del 7 giugno 2012 (cui si farà riferimento più dettagliatamente in seguito).

Risulta che:

- al giugno 2012 sono state configurate sulla infrastruttura Active Directory Nazionale oltre 34.000 postazioni di lavoro e oltre 1.000 server;
- sono censiti oltre 104.000 utenti (magistrati, personale amministrativo e informatico), che correntemente impiegano le credenziali ADN per l'accesso ad Internet e a numerosi altri servizi nazionali.

Quanto ai benefici, si nota che il sistema ADN, in uso ormai da diversi anni, permette di ottimizzare le risorse ed armonizzare le politiche di sicurezza del sistema informatico, in quanto:

- consente la gestione unificata del sistema degli accessi cui consegue la possibilità di accesso con credenziali (nome utente\password) indipendentemente dal sistema e dall'applicativo acceduto;
- impedisce l'installazione sulle singole postazioni di programmi dannosi e non consentiti;
- assicura il costante aggiornamento rapido ed automatico su scala nazionale del sistema operativo e dei prodotti antivirus;
- introduce un sistema unico nazionale di autenticazione degli utenti molto più sicuro rispetto al passato;
- razionalizza i costi di gestione dei sistemi informatici.

## **2. - La risoluzione consiliare del 18 gennaio 2012.**

Il Consiglio, con risoluzione del 18 gennaio 2012, premessi i passaggi della vicenda nei termini sopra sintetizzati, ha concluso come segue:

*“In conclusione, si ribadisce che il vero nodo critico non sembra tanto riferibile alla scelta tecnologica del progetto ADN in sé considerata - scelta che può rientrare nella responsabilità tecnica rimessa alla competente struttura ministeriale, che ha individuato i benefici connessi all'attuazione di tale progetto - quanto alla sua concreta implementazione con specifico riferimento all'adozione di adeguate misure di sicurezza.*

*In particolare, considerato il ruolo cruciale assegnato agli amministratori (ADSI), sia nazionali che locali, è imprescindibile l'adozione di idonee misure di sicurezza con riferimento ai tre passaggi essenziali dei criteri di nomina, della interlocuzione sul punto con gli uffici (tanto più ove occorra avvalersi di fornitori esterni), del monitoraggio degli accessi (in termini di registrazione e conservazione dei log su supporti non riscrivibili e non modificabili neppure dagli stessi amministratori, oltre che di accessibilità dei risultati del monitoraggio al titolare del trattamento dei dati).*

*Infatti, la vicenda relativa all'ADN ha portato a consapevolezza il problema del potenziale accesso ai dati da parte delle strutture ministeriali. Si tratta, tuttavia, di un problema che già preesisteva ed è legato al ruolo stesso degli ADSI, ma che il progetto ADN, con la configurazione di amministratori a livello nazionale, ha reso palese agli uffici giudiziari, i quali hanno conseguentemente ed opportunamente richiesto l'intervento del CSM.*

*Occorre pertanto rimodulare l'attenzione sullo specifico tema che deve esser oggetto del rapporto di leale collaborazione tra gli uffici e il Ministero, sul quale il CSM può svolgere una efficace opera di coordinamento preventivo, in conformità con l'indirizzo di cui alla recente delibera in data 13 luglio 2011 in tema di “Ricognizione degli applicativi informatici in uso presso gli uffici giudiziari e verifica delle ricadute della loro utilizzazione sulla produttività e sulla organizzazione degli uffici giudiziari - Ruolo del Consiglio superiore della magistratura rispetto al Piano straordinario per la digitalizzazione preannunciato dal Ministero della giustizia”, nella quale si è evidenziato che l'organo di governo autonomo della magistratura deve istituzionalmente garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, collaborando con i loro dirigenti nonché sostenendo ogni misura utile o necessaria per gli interventi di riorganizzazione dei servizi di supporto all'attività giurisdizionale.*

*Si è a tal riguardo rilevato che il coordinamento delle competenze del Consiglio superiore della magistratura e di quelle del Ministero della giustizia, come sancite rispettivamente dagli artt. 105 e 110 Cost., necessita inevitabilmente di una leale collaborazione istituzionale, proprio ai fini del necessario bilanciamento dei valori costituzionali contenuti nelle citate norme.*

*Si è, peraltro, precisato che tale collaborazione, per essere reale ed effettiva, deve avvenire in via preventiva ogniqualvolta si tratti di interventi e progetti di riorganizzazione dei servizi informatici ovvero statistici che coinvolgono le competenze e la funzionalità dei servizi giudiziari e giurisdizionali. Solo una preventiva concertazione ed una compiuta informazione sui progetti e gli*

*interventi programmati può infatti consentire un reale coordinamento tra i vari centri di competenza istituzionali che, a vario titolo, assumono quotidianamente determinazioni destinate ad incidere concretamente sulla vita degli uffici giudiziari italiani.*

*Non si può trascurare, pertanto, in questa sede il problema della tutela dei dati giurisdizionali rapportato al principio di leale collaborazione tra Ministero della giustizia, CSM e uffici giudiziari. In definitiva si ritiene che, con il ruolo di raccordo del Consiglio superiore della magistratura nell'ambito delle citate competenze di garanzia della funzionalità dell'amministrazione della giustizia, la questione relativa al progetto ADN debba trovare il suo componimento nel quadro di una leale collaborazione fra la struttura ministeriale e gli uffici giudiziari nell'adozione delle policy di sicurezza dei sistemi informatici, ciascuno per quanto di competenza e secondo la normativa sopra richiamata, che attribuisce al Responsabile S.I.A. il potere di nomina degli ADSI per lo svolgimento dei compiti loro assegnati, nonché, per altro verso, al titolare delle banche dati (da individuare nel dirigente dell'ufficio giudiziario) la facoltà di nominare il medesimo ADSI come responsabile del trattamento, anche per l'esecuzione di controlli e verifiche sulla corretta gestione del sistema previsti dagli standard di sicurezza adottati.*

*In ragione di ciò, oltre a proseguire nella interlocuzione con il Ministero – DGSIA, è utile anche un monitoraggio presso gli uffici giudiziari al fine di acquisire una serie di elementi relativi alle politiche di sicurezza fino ad ora adottate per l'accesso ai dati giudiziari, con particolare riferimento alla nomina e comunicazione degli ADSI, ai criteri di assegnazione agli utenti dei profili relativi al trattamento dei dati, al monitoraggio dei dati di sistema ed alla conoscibilità degli esiti del monitoraggio medesimo.*

*E' utile chiedere, altresì, l'indicazione delle modifiche che sarebbero connesse all'attuazione del nuovo sistema ADN e che indebolirebbero o metterebbero a rischio la sicurezza dei dati.*

*Sempre al fine di ottenere un quadro conoscitivo soddisfacente, appare opportuno richiedere anche ai magistrati referenti distrettuali per l'informatica (RID) di relazionare sullo stato di attuazione della iniziativa ADN nel distretto di riferimento, con indicazione delle eventuali criticità riscontrate (ovvero dei benefici conseguiti) a seguito della diffusione del sistema.*

*Tanto premesso, il Consiglio delibera di:*

*- proseguire nella interlocuzione con il Ministero della giustizia - D.G.S.I.A. onde verificare:*

*a) le modalità di coinvolgimento dei dirigenti degli uffici giudiziari nell'adozione di idonee misure di sicurezza con riferimento ai tre passaggi essenziali dei criteri di nomina, della interlocuzione sul punto con gli uffici (tanto più ove occorra avvalersi di fornitori esterni), del monitoraggio degli accessi (in termini di registrazione e conservazione dei log su supporti non riscrivibili e non modificabili neppure dagli stessi amministratori, oltre che di accessibilità dei risultati del monitoraggio al titolare del trattamento dei dati);*

*b) l' eventuale adozione di policy sicurezza ulteriori rispetto a quanto già indicato, in attuazione del d.m. 2009, con particolare riferimento alla nomina degli ADSI, alla eventuale interazione con gli uffici in proposito alle procedure di monitoraggio, ove del caso, in diretta relazione alla implementazione del progetto ADN;*

*c) lo stato di diffusione del progetto ADN, con indicazione della geografia della distribuzione, e delle concrete implementazioni adottate rispetto alla precedente architettura tecnologica ed organizzativa, nonché dell'eventuale adozione di configurazioni differenti per specifici distretti (in particolare, chiarimenti sulle politiche di dispiegamento ed implementazione con riferimento alla enunciata scelta di "site ADN", come indicato nelle note di riscontro ai Dirigenti degli uffici di Milano);*

*- richiedere agli uffici giudiziari i seguenti dati:*

*1) politiche di sicurezza fino ad ora adottate per l'accesso ai dati giudiziari, con particolare riferimento alla nomina e comunicazione degli ADSI, ai criteri di assegnazione agli utenti dei profili relativi al trattamento dei dati, al monitoraggio dei dati di sistema ed alla conoscibilità degli esiti del monitoraggio medesimo;*

2) indicazione delle modifiche che sarebbero connesse all'attuazione del nuovo sistema ADN e che indebolirebbero o metterebbero a rischio la sicurezza dei dati;

- richiedere ai magistrati referenti distrettuali per l'informatica (RID):

di relazionare sullo stato di attuazione della iniziativa ADN nel distretto di riferimento, con indicazione delle eventuali criticità riscontrate (ovvero dei benefici conseguiti) a seguito della diffusione del sistema."

### **3. - Prospetto di sintesi delle risposte degli uffici giudiziari in esecuzione alla risoluzione consiliare del 18 gennaio 2012.**

Dalle risposte pervenute è emerso il seguente quadro di diffusione del progetto ADN:

*Uffici giudicanti:*

- già installato presso i seguenti Uffici: Tribunale Sorveglianza MILANO, Tribunale PIACENZA, Tribunale Minorenni TORINO, Tribunale COMO, Tribunale FERRARA, Tribunale Sorveglianza ROMA, Tribunale CIVITAVECCHIA, Tribunale VELLETRI, Tribunale MATERA, Tribunale PALERMO, distretto di Corte di appello di POTENZA; in fase di completamento la migrazione in Corte di appello GENOVA, nel distretto di ANCONA e nel distretto di CAMPOBASSO. Nessuno ha sollevato problemi su specifici aspetti inerenti la sicurezza (solo la Corte di appello di GENOVA ha indicato la necessità di ulteriori cautele senza esplicitare quali). Anzi alcuni uffici hanno espressamente valorizzato i benefici organizzativi e di efficienza del nuovo sistema (Sorveglianza MILANO, Tribunale PIACENZA, Tribunale COMO, Tribunale MATERA, RID Corte di appello di POTENZA). Apprezzabile per l'equilibrio e la lucidità la sintetica analisi svolta dai RID di Ancona, i quali hanno valorizzato i benefici organizzativi del nuovo sistema, richiamando il Ministero a porre in essere maggiori cautele sul piano della nomina degli ADSI in sede centrale, in linea con la delibera consiliare. Nello stesso senso, sinteticamente ben espressa, come sintesi fra i vantaggi sul piano dell'efficienza organizzativa e l'adozione di cautele nelle politiche di sicurezza anche l'opinione del Presidente di Sorveglianza di Venezia.
- altri hanno espresso comunque parere positivo o condiviso le valutazioni consiliari (BASSANO del GRAPPA e Corte appello PALERMO).
- esprimono parere negativo, riproponendo le argomentazioni già esposte in precedenza (introduzione della possibilità di accesso ai dati a livello nazionale), Corte di appello VENEZIA, Tribunale Minorenni VENEZIA, Tribunale VENEZIA, Tribunale VERONA. Ha espresso alcune perplessità Tribunale FORLI'.
- altri uffici non hanno espresso considerazioni sul tema specifico.

*Uffici requirenti:*

- già installato presso i seguenti Uffici: Procura generale MILANO, Procura generale PALERMO, Procura Tribunale MARSALA, Procura Tribunale NICOSIA, Procura Tribunale SONDRIO, Procura Tribunale VELLETRI, Procura generale CAMPOBASSO, Procura Tribunale SASSARI, che non solo non hanno palesato problemi ma si sono detti convinti che il sistema consente di gestire meglio la sicurezza (soprattutto Marsala, Sondrio e Velletri). Di rilievo la nota del PG di MILANO, nella quale si sottolinea il clima di collaborazione con il locale CISIA che ha consentito la risoluzione di tutte le problematiche inerenti alla sicurezza. Nella stessa linea anche la nota del PG di PALERMO.
- il Procuratore Generale di BOLOGNA, dopo un'iniziale nota di tenore interlocutorio, ha inviato una successiva nota con cui ha dichiarato di condividere le perplessità manifestate dagli uffici che hanno segnalato la incompatibilità del progetto con i principi che regolano la giurisdizione. Il Procuratore di CIVITAVECCHIA invoca il temperamento delle esigenze.
- altre Procure non hanno preso una posizione specifica.

- ribadiscono posizioni negative espresse sostanzialmente con le argomentazioni già esaminate il Procuratore Generale di VENEZIA e i Procuratori di BASSANO DEL GRAPPA, Minorenni VENEZIA, VERONA, ROVIGO, VIBO VALENTIA.

Particolarmente significativa è la nota trasmessa dalla DNA, la quale ha optato per la migrazione al sistema ADN, riconoscendo i significativi benefici in termini di razionalizzazione del sistema; ha provveduto quindi all'avvio di un processo di adattamento del sistema informativo della DNA al nuovo sistema unico nazionale attraverso un progetto dedicato per la migrazione dell'ambiente DNA-DDA in ADN concordato con la DGSIA ed il fornitore Telecom. Nella nota sono indicate specifiche proposte per la sicurezza rafforzata (in particolare pp. 48-52). La scelta si incentra sulla istituzione di un sottodominio dedicato.

#### **4. – L'interlocuzione con il Ministero della giustizia. La proposta di protocollo.**

All'esito del monitoraggio disposto, la tematica è stata approfondita in sede di Tavolo Paritetico C.S.M. – Ministero della giustizia in data 4 maggio 2012: i componenti del Tavolo Paritetico hanno convenuto sull'esigenza di individuare un protocollo procedimentale di nomina degli amministratori dei servizi informatici (ADSI), che consentisse di superare le criticità rilevate e coinvolgesse direttamente gli uffici su di un profilo attinenti l'affidabilità del sistema ADN e la sua sicurezza.

In conseguenza della interlocuzione avviata tramite Tavolo Paritetico, il capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria (D.O.G.) ha trasmesso, con nota del 12 giugno 2012, una relazione del Direttore Generale S.I.A. del 7 giugno 2012 in merito alla citata risoluzione consiliare del 18 gennaio 2012 (tale relazione, comprensiva di allegati, viene allegata alla presente delibera).

La Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (D.G.S.I.A.) ha riepilogato le caratteristiche della tecnologia "*Active Directory Nazionale*" e le ragioni che ne hanno consigliato l'adozione.

Nel medesimo documento, vengono, altresì allegati i nominativi degli amministratori nazionali e distrettuali designati inizialmente dalla medesima Direzione e, aspetto di assoluto rilievo nella definizione della questione in esame, viene proposto, in linea con la risoluzione consiliare, un protocollo di nomina degli amministratori che prevede:

- a) l'azzeramento di tutte le nomine attuali in sede di prima applicazione delle nuove regole;
- b) indicazione preventiva, oltre che al C.S.M., ai dirigenti degli uffici giudiziari degli amministratori distrettuali candidati e dei rispettivi *curricula* scelti esclusivamente tra il personale dell'Amministrazione;
- c) la possibilità di esercizio di veto avverso la nomina di uno o più specifici soggetti da trasmettere con comunicazione delle motivazioni al Ministero della giustizia tramite la Procura generale territorialmente competente in forza del novellato comma 9 dell'art. 19 del Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44 <sup>(1)</sup>;

---

<sup>(1)</sup> Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44 - Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal dlgs 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, c 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24: "*Per assicurare la massima riservatezza della fase delle indagini preliminari la base di dati dei registri di cui al comma 8 è custodita, con le speciali misure di cui al comma 2, separatamente rispetto a quella relativa ai procedimenti per i quali è stato emesso uno degli atti di cui all'articolo 60, del codice di procedura penale, in infrastrutture informatiche di livello distrettuale o interdistrettuale individuate dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati. I compiti di vigilanza sulle procedure di sicurezza adottate sulla base dati prevista dal presente comma sono svolti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello competenti in relazione all'ufficio giudiziario titolare dei dati, avvalendosi del personale tecnico individuato dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati*".

- d) riunioni periodiche, che coinvolgono anche il Magistrato RID, volte a verificare il rispetto delle politiche di sicurezza.

Il protocollo viene ulteriormente specificato in una concreta proposta operativa, articolata in un ben dettagliato procedimento, con l'invio di una lista di candidati, corredata dei relativi *curricula*, suddivisa per distretto ed inviata al Procuratore Generale competente per territorio e, per conoscenza, ai Capi degli uffici del distretto; decorso un termine (di 30 gg.) di silenzio/assenso la lista si intende approvata e viene inviata per conoscenza al Magistrato RID; successivamente interviene la nomina, comunicata agli uffici. Particolari procedure sono previste per le nomine degli amministratori per gli uffici nazionali e dei domini delle Direzioni Distrettuali Antimafia.

Infine, nella nota si comunica l'adozione di soluzioni tecnologiche avanzate per consentire il monitoraggio degli accessi.

## **5. - Conclusioni.**

L'esito degli approfondimenti istruttori disposti con la Risoluzione del 18 gennaio 2012 ha confortato la linea già espressa nei pareri resi in precedenza:

- nessuno degli uffici già arruolati nell'architettura ADN ha manifestato criticità, problemi o accessi abusivi verificatisi in conseguenza dell'adozione di ADN; molti anzi hanno espressamente manifestato apprezzamento rispetto ai benefici organizzativi, anche sul piano della sicurezza, conseguiti proprio grazie al nuovo sistema;
- alcuni uffici, in particolare, hanno evidenziato la collaborazione con la struttura ministeriale come l'elemento imprescindibile per superare ogni margine di residuo dubbio e per trovare la soluzione organizzativa eventualmente più adatta alla peculiare situazione dell'ufficio (emblematico il caso della Direzione Nazionale Antimafia), nell'interesse precipuo dello stesso ufficio giudiziario.

In tal senso ritiene il Consiglio che la proposta di un protocollo per la nomina degli amministratori, finora nominati direttamente dalla struttura ministeriale senza alcuna interlocuzione con gli uffici, cui si giunge ora ad attribuire anche un potere di veto, rappresenti una soluzione pienamente condivisibile, che va nella direzione della fattiva collaborazione istituzionale auspicata nella citata risoluzione, ferma restando l'esigenza di un progressivo ulteriore innalzamento dei livelli di sicurezza del sistema, quanto meno con particolare riferimento agli uffici giudiziari giudicanti e requirenti che operano in modo più significativo su materie sensibili.

In particolar modo, nella prosecuzione dell'interlocuzione tra il Consiglio e il Ministero della giustizia si dovrà valutare la possibilità di adottare sistemi avanzati di criptazione di parti del disco virtuale delle singole postazioni.

Proprio l'introduzione del sistema ADN indubitabilmente ha determinato di per sé un evidente innalzamento della sicurezza complessiva del sistema informatico.

Si consideri come grazie al sistema ADN oggi si realizza a livello nazionale un monitoraggio aggiuntivo e costante delle eventuali violazioni di sicurezza al sistema (che prima avvenivano solo a livello locale con efficacia quindi notevolmente più bassa e limitata), della diffusione di virus e spyware e, più in generale, degli attacchi alla rete che inficiano la sicurezza dell'intero sistema; senza omettere di considerare che, proprio grazie al sistema in esame la possibilità prevista di archiviare a livello nazionale e quindi centrale tutte le attività svolte dagli amministratori locali di sistema, consente un nuovo e più elevato livello di sicurezza rispetto al passato, in quanto grazie al sistema ADN non sarà più possibile al singolo amministratore locale di occultare indebitamente le tracce relative ad eventuali accessi abusivi alle postazione o ad altre attività improprie.

I livelli di sicurezza sono sempre migliorabili, ma la proposta di protocollo da parte del Ministero della giustizia – D.G.S.I.A. rappresenta un significativo passo in tale direzione.

Peraltro, va evidenziato che non possono allo stato sussistere dubbi sul livello di sicurezza in ordine all'accesso ai registri informatici, che pure da qualche parte sono stati prospettati.

L'accesso degli ADSI ai computer dei magistrati non implica affatto l'accesso ai registri informatici per il quale sono necessarie credenziali del tutto diverse.

Sotto altro profilo, va evidenziato che la possibilità di un accesso abusivo ai sistemi è un rischio sempre insito in qualsiasi sistema informatico, ma proprio l'adozione dell'ADN - per le ragioni sopra delineate- consente di ritenere che il livello di sicurezza complessiva del sistema sia più elevato rispetto alla situazione pregressa e con riferimento alla mera gestione cartacea dei registri e dei documenti.

Il progetto prospettato nel protocollo proposto dalla DGSIA va nella condivisibile direzione di integrare e migliorare ulteriormente - secondo un percorso incrementale e progressivo - le cautele preventive e i controlli successivi sui soggetti abilitati che operano con ADN, soggetti peraltro vincolati dal giuramento di fedeltà prestato all'atto dell'assunzione come dipendenti pubblici e tenuti al rispetto di determinati vincoli.

Conclusivamente, la proficua interlocuzione istituzionale avviata tramite il Tavolo Paritetico C.S.M. – Ministero della giustizia permette di ritenere che il protocollo di nomina degli ADSI, la prevista ed innovativa possibilità che la nomina possa interessare solo dipendenti dell'amministrazione e non anche risorse esterne, unitamente alle misure di interlocuzione periodica con gli uffici giudiziari, implicino un generale innalzamento della sicurezza nell'aspetto rilevato come cruciale, attinente proprio alla nomina degli ADSI e, più in generale, il coinvolgimento degli uffici giudiziari nella gestione della sicurezza informatica dei dati giudiziari presenti nelle postazioni collegate al sistema ADN; resta ferma, comunque, l'esigenza di un progressivo ulteriore innalzamento dei livelli di sicurezza del sistema stesso, quanto meno con particolare riferimento agli uffici giudiziari giudicanti e requirenti che operano in modo più significativo su materie sensibili.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

- di approvare (ferma restando l'esigenza di sistema per un progressivo ulteriore innalzamento dei livelli di sicurezza, quanto meno con particolare riferimento agli uffici giudiziari giudicanti e requirenti che operano in modo più significativo su materie sensibili) la proposta di un protocollo di nomina degli amministratori dei servizi informatici (ADSI) e delle misure di comunicazione e partecipazione degli uffici giudiziari al sistema *Active Directory Nazionale*, condividendo le soluzioni prospettate dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria (D.O.G.) con la relazione del Direttore Generale S.I.A. del 7 giugno 2012;
- di comunicare agli uffici giudiziari e ai magistrati distrettuali per l'informatica la presente delibera e l'allegata relazione del Direttore Generale S.I.A. del 7 giugno 2012;
- di proseguire nella interlocuzione con il Ministero della giustizia – D.O.G. - D.G.S.I.A in ordine all'esigenza di innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza del sistema *Active Directory Nazionale*, in particolare, al fine di valutare la possibilità di adottare sistemi avanzati di criptazione di parti del disco virtuale delle singole postazioni.

Allegato A): nota del Capo del D.O.G. del 12 giugno 2012 e relazione del Direttore Generale S.I.A. del 7 giugno 2012” (All. Omissis).